GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Mercoledì, 8 agosto 1923** — **Numero 186**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE.

1. A pag. 5619 della *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 4 agosto 1923, alla colonna 3ª intestazione delle iscrizioni, ed alla 11ª e 13ª intestazione che dicono: « Consolidato 5%, 51733 e 147108, Giuliana Francesca fu Angelo, *nubile*, ecc. », togliere dalle due intestazioni la parola *nubile*.

2. A pag. 5620 della suddetta *Gazzetta Ufficiale* ed alla stessa colonna alla prima intestazione che dice: « Consolidato 5%, 79939, Tansillo Domenico fu Paolo, dom. a *Cimitele*, ecc. », devo dire, dom. a *Cimitile*, ecc.

SOMMARIO.

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1617.
Somministrazione di carte valori agli uffici postali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 11 dicembre 1902, n. 507 che modifica il regolamento speciale di contabilità per le poste e provvede alla riunione delle contabilità dei proventi della posta, del telegrafo e del telefono;

Visto il R. decreto 13 luglio 1911, n. 928 che modifica alcune norme sui servizi postali ed approva le disposizioni relative agli ordinamenti contabili dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visti i Regi decreti 18 gennaio 1920, n. 406 e 19 gennaio 1922, n. 188, che apportano modificazioni al suddetto regolamento;

Riconosciuta la opportunità di rendere più semplice ed economica la richiesta delle carte valori postali da parte degli uffici postali;

Inteso il parere del Consiglio di amministrazione presso il Ministero delle poste e dei telegrafi;
Inteso il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli uffici postali richiederanno con le ordinaria sovvenzione le provviste di carte valori occorrenti per il servizio.
Sono abrogate le speciali disposizioni contenute nell'articolo 5 del R. decreto 11 dicembre 1902, n. 507 e nell'articolo 7 del R. decreto 13 luglio 1911, n. 928.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 5. — GISCI.

REGIO DECRETO 9 luglio 1923, n. 1618.
Facoltà al Governo di nominare amministratori o sindaci delle società concessionarie di servizi radiotelegrafici o di pubbliche comunicazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto e dell'industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Governo del Re, nel concedere a società commerciali l'esercizio di stazioni radiotelegrafiche da adibire al servizio pubblico, o di servizi di pubbliche comunicazioni, può imporre alle società stesse che uno o più consiglieri di amministrazione e uno o più dei sindaci siano di nomina governativa, e che inoltre il presidente del Consiglio di amministrazione e il consigliere delegato siano di gradimento del Governo.
La società concessionaria dovrà introdurre conformi disposizioni nello statuto sociale.
La nomina governativa di uno o più consiglieri di amministrazione e di uno o più sindaci non implica alcuna responsabilità del Governo, per gli atti e per le operazioni sociali e in genere per l'amministrazione della società.
Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — OVIGLIO — T. ROSSI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 6. — GISCI.

REGIO DECRETO 12 luglio 1923, n. 1619.
Ripartizione del contingente della R. guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, sull'ordinamento della R. guardia di finanza;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sedi e le circoscrizioni dei gruppi di legioni, delle legioni territoriali e dei circoli in cui è ripartito il contingente della Regia guardia di finanza sono stabilite secondo l'annessa tabella, vista d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.
La legione allievi ha sede in Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 7. — GISCI.

TABELLA *delle sedi e circoscrizioni territoriali dei gruppi di legioni, delle legioni territoriali e dei circoli della R. guardia di finanza.*

Gruppi di legioni		Legioni territoriali aggregate a ciascun gruppo		Circoli aggregati a ciascuna legione		Circoscrizione di ciascun circolo
Num. d'ord.	Sedi	Num. d'ord.	Sedi	Num. d'ord.	Sedi	
1	Genova	1	Genova	1	Genova	Il circondario di Genova esclusi i mandamenti di Voltri e Sestri Ponente, il comune di Camogli e l'isola di Capraia.
				2	Savona	I circondari di Savona e Albenga e i mandamenti di Voltri e Sestri Ponente in provincia di Genova. La provincia di Porto Maurizio.
				3	Spezia	I circondari di Spezia e Chiavari e il comune di Camogli in provincia di Genova. La provincia di Massa Carrara.
				4	Livorno	Le provincie di Livorno e Pisa, Grosseto e Lucca, l'isola di Capraia in provincia di Genova.
		2	Torino	5	Torino	La provincia di Torino.
				6	Cuneo	Le provincie di Cuneo e di Alessandria.
				7	Novara	I circondari di Novara (escluso il mandamento di Arona) Biella, Domodossola, Varallo e Vercelli, il mandamento di Ornavasso nel circondario di Pallanza.

Gruppi di legioni Num. d'ord.	Gruppi di legioni Sedi	Legioni territoriali aggregate a ciascun gruppo Num. d'ord.	Legioni territoriali aggregate a ciascun gruppo Sedi	Circoli aggregati a ciascuna legione Num. d'ord.	Circoli aggregati a ciascuna legione Sedi	Circoscrizione di ciascun circolo
				8	Pallanza	Il circondario di Pallanza (escluso il mandamento di Ornavasso in provincia di Novara). I mandamenti di Cuvio, Luino, Maccagno Sup.; il comune di Laveno nel mandamento di Gavirate e il comune di Lavena nel mandamento di Arcisate in provincia di Como; il mandamento di Arona nel circondario di Novara
		3	Milano	9	Milano	Le provincie di Milano, Bergamo, Pavia e Cremona.
				10	Varese	I mandamenti di Arcisate (escluso il comune di Lavena) Gavirate (escluso il comune di Laveno) e Varese nel circondario di Varese. I comuni di Albiolo, Bizzarrone, Cagno, Camnago di Uggiate, Casanova di Uggiate, Caversaccio, Drezzo, Gaggino, Rodero, Ronago, Trevano, Uggiate e Gironico nel mandamento di Como II. I comuni di Beregazzo, Binago, Castelnuovo-Bozzente, Carbonate, Limido, Licate, Mozzate, Olgiate e Solbiate nel mandamento di Appiano nel circondario di Como.
				11	Como	I mandamenti di Como I (escluso il comune di Lezzeno) Erba, Cantù, Appiano (esclusi i comuni di Beregazzo, Binago, Castelnuovo-Bozzente, Carbonate, Limido, Locate, Mozzate, Olgiate e Solbiate; di Como II (esclusi i comuni di Albiolo, Bizzarrone, Cagno, Camnago di Oggiate, Caversaccio, Drezzo, Gaggino, Rodero, Ronago, Trevano, Uggiate e Gironico. La sorveglianza alla dogana internazionale ed alla brigata di Chiasso sul territorio Svizzero. Il mandamento di Castiglione d'Intelvi. Il mandamento di Asso nel circondario di Lecco.
				12	Menaggio	Il mandamento di Bellano (escluso il comune di Colico), i mandamenti di Gravedona e Menaggio ed il comune di Lezzeno nel mandamento di Como I. Il circondario di Lecco (escluso il mandamento di Asso).
				13	Sondrio	La provincia di Sondrio. Il comune di Colico in provincia di Como
		4	Trento	14	Trento	La provincia di Trento (esclusi i circondari di Cavalese, Merano, Bressanone e Bolzano) ed il mandamento di Primiero in provincia di Trento.
				15	Bressanone	Il circondario di Bressanone e i mandamenti di Ortisei e Chiusa nel circondario di Bolzano.
				16	Bolzano	I circondari di Cavalese, Merano e di Bolzano, esclusi i mandamenti di Ortisei e Chiusa.
				17	Belluno	La provincia di Belluno e il mandamento di Primiero in provincia di Trento.
				18	Verona	Le provincie di Verona e Mantova.
				19	Brescia	Le provincie di Brescia, di Parma e di Piacenza.
2	Bologna	5	Bologna	20	Firenze Est.	Le provincie di Firenze, Arezzo, Siena e Perugia.
				21	Firenze D. C.	Il comune di Firenze pel servizio di vigilanza e tutela del dazio consumo.
				22	Bologna	Le provincie di Bologna, Modena, Reggio Em. e Ferrara.
				23	Ancona	Le provincie di Ancona, Pesaro, Macerata e Zara.
				24	Ravenna	Le provincie di Ravenna e Forlì.
		6	Venezia	25	Venezia Est.	Le provincie di Venezia e Treviso.
				26	Venezia D. C.	Il comune di Venezia pel servizio di vigilanza e tutela del dazio consumo.
				27	Padova	Le provincie di Padova, Rovigo e i mandamenti di Bassano, Marostica e Asiago in provincia di Vicenza.
				28	Udine	Il territorio dei distretti di Udine, Codroipo, Gemona, Latisana, Palmanova, S. Daniele del Friuli, S. Vito al Tagliamento, Spilimbergo, Tarcento ed i circondari di Cividale, Pordenone e Tolmezzo.
				29	Gorizia	Il circondario di Gorizia, escluso il mandamento di Comeno ed il comune di Pocrai del Piro del mandamento di Aidussina; i comuni di Tolmino, Volzana, S. Lucia di Tolmino, Paniqua, Cracova-Serravalle, del mandamento di Tolmino; il circondario di Gradisca; i comuni di S. Giorgio di Nogaro, Porpetto, Carlino, Muzzana del Turgnano, Marano Lagunare e la frazione di Porto Lignano del comune di Latisana, nella provincia del Friuli; il mandamento di Monfalcone, eccettuati i comuni di Malchina, Slivia, S. Pelagio ed Aurisina, nella provincia di Trieste.

Gruppi di legioni		Legioni territoriali aggregate a ciascun gruppo		Circoli aggregati a ciascuna legione		Circoscrizione di ciascun circolo
Num. d'ord.	Sedi	Num. d'ord.	Sedi	Num. d'ord.	Sedi	
				30	Tarvisio	I mandamenti di Tarvisio e di Plezzo; i comuni di Bergogna, Sedula, Creda, Caporetto, Idresca d'Isonzo, Dresenza, Libussina, Ternova, d'Isonzo e Luico del mandamento di Tolmino, in provincia del Friuli.
		7	Trieste	31	Trieste Int.	Il territorio del comune di Trieste compreso la cinta daziaria e il porto.
				32	Trieste Est.	Il comune di Trieste, esclusa la parte compresa entro la cinta daziaria e il porto; i comuni di Muggia e S. Dorligo della Valle, del mandamento di Trieste; il mandamento di Sesana del circondario di Trieste; i comuni di Malchina, Slivia, S. Pelagio ed Aurisina del mandamento di Monfalcone, nel circondario di Trieste; il mandamento di Comeno, nella provincia del Friuli; il mandamento di Capodistria, il comune di Matteria e il circondario di Parenzo nella provincia dell'Istria.
				33	Trieste D. C.	Il comune di Trieste pel servizio di vigilanza a tutela del dazio consumo.
				34	Volosca	Il mandamento di Volosca-Abbazia; il comune di Mattuglie e le località di Pian della Secchia, Monte Cifri, Praudenago e sorgente Guiavici, del comune di Castel Iablanizza: le frazioni di Zabice Castelvecchio, Sussa e Villa Podigraie del comune di Elsane, tutti nel mandamento di Bisterza, provincia dell'Istria. La stazione ferroviaria di Fiume per la sorveglianza doganale.
				35	Postumia	Il circondario di Postumia della provincia di Trieste; il mandamento d'Idria e il comune di Pocrai del Piro del mandamento di Aidussina nella nella provincia del Friuli; i comuni di Castelnuovo d'Istria, Monte Chilovi, Primano, Ceglie, Smerià, Ratecevo in Monte, Fontana del Conte, Sagoria S. Martino, Torrenova di Bisterza, Berdo S. Giovanni, Castel Iablanizza, eccettuate per questo ultimo le località di Pian della Secchia, Monte Cifri, Praudenago e sorgente Chiavici: il comune di Elsane, escluse le frazioni di Zabice Castelvecchio, Sussa e Villa Podigraie, tutti del mandamento di Bisterza.
				36	Pola	I circondari di Pola, Pisino, Lussino e il mandamento di Pinguente del circondario di Capodistria.
		8	Bari	37	Bari	La provincia di Bari.
				38	Foggia	La provincia di Foggia.
				39	Lecce	La provincia di Lecce.
				40	Benevento	Le provincie di Benevento, Avellino e Campobasso.
				41	Chieti	Le provincie di Chieti, Aquila, Ascoli Piceno e Teramo.
3	Napoli	9	Napoli	42	Napoli Est.	La provincia di Napoli. L'isola di Ponza in provincia di Caserta.
				43	Napoli Int.	Il comune di Napoli.
				44	Napoli D. C.	Il comune di Napoli pel servizio di vigilanza a tutela del dazio consumo.
				45	Caserta	La provincia di Caserta.
				46	Salerno	Le provincie di Salerno e di Potenza.
		10	Roma	47	Roma Est.	La provincia di Roma.
				48	Roma D. C.	Il comune di Roma pel servizio di vigilanza a tutela del dazio consumo.
				49	Cagliari	La provincia di Cagliari.
				50	Sassari	La provincia di Sassari.
		11	Messina	51	Catanzaro	Le provincie di Catanzaro e di Cosenza.
				52	Messina	La provincia di Messina.
				53	Reggio Cal.	La provincia di Reggio Calabria.
				54	Catania	La provincia di Catania.
				55	Siracusa	La provincia di Siracusa.
		12	Palermo	56	Palermo Est.	La provincia di Palermo.
				57	Palermo D. C.	Il comune di Palermo pel servizio di vigilanza a tutela del dazio consumo.
				58	Trapani	La provincia di Trapani.
				59	Girgenti	Le provincie di Girgenti e Caltanissetta.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze

A. DE' STEFANI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 luglio 1923, n. 1633.
Disposizioni sul prezzo della energia elettrica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 31 ottobre 1919, n. 2264 e 13 marzo 1921, n. 288;
Visto il decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 250, e i Regi decreti-legge 8 ottobre 1920, n. 1605, 9 dicembre 1920, n. 1847, 16 agosto 1922, n. 1257, 8 febbraio 1923, n. 359;
Visti i decreti-legge 28 dicembre 1919, n. 2547, 1° dicembre 1921, n. 1653 e 1° febbraio 1922, n. 61;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quello dell'industria;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I venditori di energia elettrica, comunque prodotta, sono autorizzati ad applicare, fino alla scadenza dei contratti, delle convenzioni e delle concessioni in corso, gli aumenti che, in esecuzione dei Regi decreti-legge 31 ottobre 1919, n. 2264 e 13 marzo 1921, n. 288, hanno già attuati od hanno diritto di attuare, nelle tariffe e nei prezzi delle forniture in essi contemplati, a meno che non abbiano diversamente convenuto mediante accordi diretti con i compratori. Anche le rinnovazioni tacite avranno luogo sulla base dei prezzi così aumentati.

Però, alla data del 1° gennaio 1925 e del 1° gennaio 1928 potrà farsi luogo alla revisione dei detti aumenti, allo scopo di adeguare le tariffe ed i prezzi agli eventuali mutamenti nelle condizioni generali del costo di produzione e distribuzione dell'energia elettrica.

Art. 2.

La domanda per la revisione autorizzata dal capoverso dell'articolo precedente, potrà essere proposta da una delle parti entro 30 giorni dalla data stabilita nel capoverso medesimo e dovrà essere comunicata dalla parte istante all'altra, mercè lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro 15 giorni da quello di ricevimento della richiesta, l'interessato dovrà dichiarare all'istante se intenda addivenire a trattative per la revisione. Qualora esso non risponda entro il termine ora indicato o risponda negativamente o qualora non si raggiunga l'accordo fra gli interessati entro un mese dalla data suddetta l'istante potrà, a seconda dei casi, promuovere il provvedimento del Prefetto o la costituzione del collegio arbitrale a norma degli articoli seguenti.

Art. 3.

Nei riguardi dei contratti, delle convenzioni e delle concessioni che abbiano riferimento a tariffe per una collettività di utenti, in rappresentanza di questi, la revisione autorizzata dal capoverso dell'articolo 1 sarà domandata dal Comune al concessionario e rispettivamente da questo al Comune, e sarà fatta stabilendo una variazione alle percentuali già applicate in dipendenza dei citati decreti-legge 31 ottobre 1919, n. 2264 e 13 marzo 1921, n. 288.

Provvederà sull'oggetto, con suo decreto, il Prefetto della provincia, sentita la Commissione tecnica consultiva, di cui all'art. 10.

Per le ditte esercenti in più provincie, la competenza a provvedere spetterà al Prefetto della provincia in cui la ditta stessa ha il suo più importante centro di distribuzione, previ accordi con gli altri Prefetti.

Art. 4.

Nei riguardi dei contratti, delle convenzioni e delle concessioni che non abbiano riferimento a tariffe per una collettività di utenti, la revisione autorizzata dal capoverso dell'articolo 1, in difetto di accordo fra le parti, sarà fatta da un collegio arbitrale, il quale verrà costituito a norma del contratto, se questo contiene una clausola compromissoria o, altrimenti, da tre arbitri, di cui due saranno nominati rispettivamente dal venditore e dall'utente, ed il terzo, che assumerà le funzioni di presidente, verrà scelto dai due primi o, qualora essi non vi provvedano entro 30 giorni dalla nomina, dal presidente del Tribunale, sentiti gli arbitri stessi. I detti arbitri avranno i poteri di amichevoli compositori, ed osserveranno nell'esplicamento del loro mandato, le norme dettate per i giudizi arbitrali dal Codice di procedura civile.

Dovranno però pronunziare la loro decisione entro 60 giorni dalla costituzione del collegio.

Potranno anche ricorrere al giudizio degli arbitri, nominati con le norme su espresse, le parti che non credano di accettare le determinazioni adottate dal Prefetto, in applicazione dell'articolo precedente. Il ricorso non sospende, però, l'esecuzione del decreto prefettizio.

Art. 5.

Nei riguardi dei contratti, delle convenzioni e delle concessioni, che interessano le Ferrovie dello Stato od altre amministrazioni statali, la revisione autorizzata dal capoverso dell'articolo 1, sarà fatta dal Ministro dei lavori pubblici, su parere della terza sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la quale si pronunzierà, sentite le parti.

Art. 6.

La terza sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le Commissioni tecniche consultive, costituite a norma dell'articolo 10, ed i collegi arbitrali, di cui all'art. 4, nel pronunziarsi sulla chiesta revisione di prezzi o tariffe contrattuali, terranno, fra l'altro, conto della natura dei singoli contratti e delle loro particolari pattuizioni.

Art. 7.

Nei casi in cui la richiesta di revisione dei prezzi dell'energia sia stata avanzata dal venditore, il compratore che non creda di accettare le decisioni del collegio arbitrale, di cui all'art. 4, ha facoltà di risolvere il contratto col 1° del mese successivo, dandone avviso al venditore entro 10 giorni dalla ricevuta notificazione della sentenza.

Art. 8.

I contratti di fornitura di energia da aziende produttrici ad aziende elettriche municipalizzate, che siano per scadere prima del 31 dicembre 1926, sono, nell'interesse di queste ultime, prorogati di diritto fino alla detta data, nei limiti delle potenze generate presso le aziende produttrici medesime e che siano disponibili per contratti stipulati con altre aziende produttrici.

In difetto di accordo fra le parti, la determinazione dei prezzi nel periodo di proroga sarà fatta con decreto del Prefetto, sentita la commissione consultiva, a norma dell'articolo 3. Resta consentito a norma dell'articolo 4, il ricorso al collegio arbitrale.

L'azienda municipalizzata, che non intendesse avvalersi della proroga, dovrà darne avviso all'altro contraente almeno un anno prima della scadenza del contratto.

Art. 9.

Sono dichiarate nulle, e prive di effetto, tutte le clausole contenute nei capitolati di concessione o nelle convenzioni fra Comuni ed aziende elettriche, che ostacolino, direttamente od indirettamente, la sostituzione di energia idroelettrica o prodotta con l'uso di combustibili nazionali ad energia prodotta termicamente con combustibile da importarsi dall'estero, ovvero l'adozione di provvedimenti tendenti al miglioramento tecnico ed economico dell'esercizio, purchè dalla sostituzione o dalla adozione dei suddetti provvedimenti non venga aggravio finanziario al Comune od agli utenti, nel

qual caso chi richiede la sostituzione deve assumere a suo carico l'aggravio medesimo.

Ogni contestazione al riguardo sarà deferita al giudizio arbitrale di cui all'art. 4.

Art. 10.

In ogni provincia sarà istituita, con decreto del Prefetto, una commissione tecnica consultiva composta da tre membri dei quali uno sarà l'ingegnere capo del Genio civile (servizio generale) della provincia, o chi lo sostituisce, incaricato della presidenza e gli altri due saranno scelti fra i compratori ed i venditori di energia elettrica. Si fa anche luogo alla nomina di un segretario.

La commissione siede presso la Prefettura ed è nominata nel mese di giugno di ogni anno. La sua prima costituzione avrà luogo entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le commissioni sono chiamate a dar parere ai Prefetti per l'emanazione dei provvedimenti loro demandati dal presente decreto. Esse provvedono quindi ad accertare le spese sostenute per la produzione dell'energia idrica o termica, e se quelle denunciate per la produzione termica sieno corrispondenti ad un esercizio condotto normalmente e secondo le buone regole della tecnica, ed a determinare le percentuali di variazione dei prezzi, i sovraprezzi per l'energia termica ed i criteri di reparto.

A ciascuno dei membri della commissione tecnica consultiva spetta, per ogni seduta, l'onorario di L. 50, al segretario quello di L. 30.

Le note degli onorari, e delle eventuali spese, sono compilate dal presidente e liquidate dal Prefetto.

Le spese occorse per la commissione consultiva tecnica sono annualmente dal Prefetto ripartite tra i venditori di energia elettrica della provincia.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 11.

Con effetto dal 1° maggio 1923, e fino al 31 dicembre 1924, resta prorogato il termine entro il quale il distributore di energia elettrica può, a norma dell'articolo 12 del R. decreto legge 31 ottobre 1919, n. 2264 e del R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 359, continuare ad esigere dai propri clienti il compenso supplementare o sovraprezzo, che lo indennizzi del maggior costo del combustibile ai fini dell'applicazione della disposizione che precede.

La commissione menzionata nell'articolo 7 del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 250 è sostituita da quella costituitasi a norma dell'art. 10 del presente decreto ed il collegio arbitrale, previsto dallo stesso articolo 7, sarà costituito a norma dell'art. 4 del decreto medesimo.

Art. 12.

Tutte le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle nuove provincie in quanto non contraddicano a pattuizioni già intercorse fra le parti prima dell'entrata in vigore del medesimo. Tali pattuizioni conserveranno la loro efficacia quando anche importino aumenti superiori o diversi da quelli consentiti in applicazione del presente decreto.

Di conseguenza, anche nelle nuove provincie si potrà fare luogo agli aumenti consentiti dai Regi decreti-legge 31 ottobre 1919, n. 2264, e 13 marzo 1921, n. 288.

Art. 13.

Resta abrogata ogni disposizione contraria o diversa e quelle contenute nei decreti legge 28 dicembre 1919, n. 2547, 1° dicembre 1921, n. 1653, 1° febbraio 1922, n. 61.

Le commissioni arbitrali istituite a norma delle disposizioni preesistenti resteranno soppresse solo dopo l'espletamento dei ricorsi ora pendenti davanti alle medesime.

Tutte le controversie che erano sinora deferite alle commissioni arbitrali predette, in quanto dal presente decreto diversamente non sia disposto, saranno sottoposte al giudizio arbitrale a norma dell'articolo 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — TEOFILO ROSSI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 3 *agosto* 1923.

Atti del Governo, registro 215, *foglio* 21. — GISCI.

REGIO DECRETO 24 giugno 1923, n. 1500.

Approvazione dello statuto organico dell'Orfanotrofio Bufali nel comune di Belpasso (Catania).

N. 1500. R. decreto 24 giugno 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, viene approvato lo statuto organico dell'Orfanotrofio Bufali, nel comune di Belpasso.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1923.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1923, n. 1505.

Contributo scolastico del comune di Vigatto (Parma).

N. 1505. R. decreto 18 gennaio 1923, col quale sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Vigatto, della provincia di Parma, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 9759.90, col R. decreto 27 agosto 1914, n. 1300, è elevato a L. 13,875.90 a decorrere dal 1° gennaio 1923.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1923.

REGIO DECRETO 12 luglio 1923.

Approvazione della convenzione 7 luglio 1923 tra il Ministro delle finanze e la società anonima italiana « Industria pesca e sottoprodotti », sedente in Roma, per la cessione di materiale peschereccio proveniente dalla Germania in conto riparazioni danni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Vista la convenzione stipulata il 17 luglio 1923, fra il Ministro delle finanze e la società anonima italiana « Industria pesca e sottoprodotti », sedente in Roma, per la cessione di nove milioni di marchi oro di materiale peschereccio proveniente dalla Germania in conto riparazioni dei danni di guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva la convenzione del 7 luglio 1923, fra il Ministro delle finanze e la società anonima italiana « Industria pesca e sottoprodotti », sedente a Roma, per la cessione di materiali pescherecci provenienti dalla Germania in conto riparazioni dei danni di guerra.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 22 luglio 1923.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Viterbo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli atti dell'ispezione straordinaria eseguita alla Cassa di risparmio di Viterbo, nel maggio u. s.;

Veduto l'art. 25 della legge per le Casse di risparmio 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Viterbo, è sciolto.

Il signor comm. dott. Alfredo Vita è nominato R. commissario per l'amministrazione straordinaria del predetto Istituto.

Art. 2.

Al predetto Commissario è assegnata l'indennità giornaliera di L. 50.

Il presente dcereto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

REGI DECRETI 10 e 13 luglio 1923.

Nomina del presidente e del vice-presidente della Cassa di risparmio delle provincie lombarde

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 7 e 8 dello statuto organico della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano approvato con R. decreto 8 dicembre 1889, n. 3596, e con riferimento al R. decreto 4 marzo 1880;

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, e del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

S. E. l'avv. Giuseppe Marcora, cavaliere della SS. Annunziata, senatore del Regno, cessa dalla carica di presidente della Commissione centrale di beneficenza amministratrice della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano e ne è nominato presidente onorario.

L'on. avv. Cesare Sarfatti è nominato presidente effettivo della Commissione predetta per un quadriennio a partire dal 1° agosto 1923.

I Ministri proponenti sono incaricati della esecuzione del presente decreto che verrà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 7 e 8 dello statuto organico della Cassa di risparmio delle provincie lombarde con sede in Milano, approvato con R. decreto 8 dicembre 1889, n. 3596, e con riferimento al R. decreto 4 marzo 1880;

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, e del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. comm. avv. Adamo Degli Occhi cessa dalla carica di vice-presidente della Commissione centrale di beneficenza amministratrice della Cassa di risparmio delle provincie lombarde con sede in Milano, per compiuto quadriennio, ed è nominato in sua sostituzione l'ing. Giulio Ceretti, cavaliere del lavoro, per un quadriennio, a partire dal 1° agosto 1923.

I Ministri proponenti sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI.

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1923.

Deferimento alle Intendenze di finanza delle operazioni di liquidazione e di stralcio dei Consorzi provinciali granari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 15 novembre 1921, relativo alla liquidazione dei Consorzi provinciali granari;

Visti i decreti Ministeriali 1° settembre 1922 e 25 novembre 1922, coi quali le gestioni di stralcio dei magazzini statali grano, degli uffici grano, degli ex-centri sbarchi cereali, e degli uffici di approvvigionamento, vennero affidate alle Intendenze di finanza;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1923, n. 477, concernente le norme per il pagamento dei debiti dei Comuni verso i Consorzi e dei debiti dei Consorzi verso lo Stato, nonchè le norme per la devoluzione degli utili conseguiti dai Consorzi stessi e per l'accollo delle perdite;

Ritenuta l'opportunità di affidare alle Intendenze di finanza la liquidazione e lo stralcio dei Consorzi provinciali granari;

Udito il Comitato liquidatore delle gestioni di guerra;

Visto l'art. 9 del predetto R. decreto-legge 18 marzo 1923, n. 477;

Decreta:

Art. 1.

I Comitati liquidatori e i Collegi dei revisori dei Consorzi provinciali granari, che non ancora hanno ultimato le operazioni di liquidazione, nonchè i funzionari di prefettura, incaricati dello stralcio e della rappresentanza dei predetti Consorzi, cesseranno dalle loro funzioni il 31 agosto 1923.

Art. 2.

A decorrere dal 1° settembre 1923 le operazioni di liquidazione e di stralcio dei Consorzi provinciali granari saranno compiute dalle Intendenze di finanza le quali, previa autorizzazione del Comitato liquidatore delle gestioni di guerra, potranno trattenere in servizio provvisorio il personale strettamente indispensabile, già addetto ai Consorzi provinciali granari.

Art. 3.

I Comitati liquidatori e i funzionari incaricati delle operazioni di stralcio e della rappresentanza dei Consorzi granari, all'atto della cessazione delle funzioni, provvederanno alla consegna delle attività e delle passività e degli atti e documenti d'ufficio alle Intendenze di finanza.

Un esemplare del relativo verbale verrà rimesso al Ministero delle finanze, entro il 15 settembre 1923.

Art. 4.

Alle operazioni di liquidazione dei Consorzi granari sovraintenderà una Commissione liquidatrice, nominata dal Comitato liquidatore delle gestioni di guerra, composta dell'intendente di finanza o di un suo delegato, presidente, di un rappresentante del Prefetto, e di un esperto in materia amministrativa e contabile, da scegliersi, preferibilmente, fra i componenti dei Comitati liquidatori, che cesseranno dalle funzioni alla data suindicata.

Art. 5.

Gli affari relativi a vendite di beni immobili e mobili, a contestazioni con debitori e creditori, a transazioni, ad approvazioni di conti consuntivi, dovranno essere deliberati dalla predetta Commissione secondo le norme in vigore pei Comitati liquidatori dei Consorzi provinciali granari.

Art. 6.

L'Intendenza di finanza terrà nota, fra l'altro, delle variazioni che si verificheranno negli elementi patrimoniali ricevuti in consegna, compilerà mensilmente la situazione delle attività e passività da trasmettere al Comitato liquidatore delle gestioni di guerra, unitamente all'elenco dei versamenti eseguiti nella tesoreria provinciale ed alle quietanze originali.

Provvederà altresì alla sistemazione delle contabilità arretrate ed alla resa dei conti consuntivi al 31 maggio 1918, al 31 marzo 1919, al 31 marzo 1920, al 31 dicembre 1920, al 31 dicembre 1921, ed al 31 dicembre 1922, ove non sia stato già provveduto, e alla compilazione dei successivi conti consuntivi.

Art. 7.

Le operazioni di stralcio saranno compiute dalle Intendenze di finanza secondo le norme attualmente in vigore.

Art. 8.

Gli intendenti di finanza provvederanno, in particolar modo, alla esecuzione del R. decreto-legge 18 marzo 1923, n. 477, per la più sollecita devoluzione allo Stato degli utili conseguiti dai Consorzi provinciali granari e per il riparto provvisorio delle perdite fra i Comuni della provincia, salvo il conguaglio definitivo riservato al Prefetto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2°, del R. decreto-legge predetto.

Provvederanno, inoltre, al pagamento dei debiti già liquidati, ma non ancora disposti dai Comitati liquidatori, nonchè alle spese che si renderanno necessarie con i fondi provenienti dalla gestione consortile.

Provvederanno, infine, ai ricuperi che risultassero dai lavori di revisione o che venissero ordinati dal Ministero, curando il versamento delle somme ricuperate in tesoreria.

Roma, 2 agosto 1923.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1923.
Esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduti gli articoli 161 e 162 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè gli articoli 72 e seguenti del relativo regolamento, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297, modificati con R. decreto 7 aprile 1921, n. 559;

Decreta:

Le prove scritte per il conseguimento della patente di segretario comunale avranno luogo nei giorni 18, 19 e 20 dicembre 1923, nelle seguenti Prefetture del Regno: Torino, Alessandria, Cuneo, Milano, Pavia, Brescia, Trento, Venezia, Udine, Trieste, Verona, Genova, Firenze, Pisa, Bologna, Parma, Forlì, Perugia, Ancona, Roma, Aquila, Napoli, Salerno, Foggia, Bari, Catanzaro, Palermo, Catania, Messina, Cagliari.

I Prefetti delle provincie suddette sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, li 2 agosto 1923.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

ELENCO ***delle pensioni e delle indennità conferite agli insegnanti elementari, alle loro vedove od ai loro orfani dal Consiglio d'amministrazione, ed ammesse a registrazione dall'ufficio di riscontro della Corte dei conti, durante il II trimestre*** **1923.**

PENSIONI DIRETTE.

Nanni Lorenzo, L. 6595.89 — Cassini Emilia, L. 5138.75 — Comuzzi Giuseppe, L. 4102.06 — Filippini Maria Teresa, L. 3679.31 da elevarsi a L. 5429.31 dal 1° luglio 1923 — Zammarelli Francesco, L. 3041.29 da elevarsi a L. 4791.29 dal 1° luglio 1923 — Carpi Camillo, L. 2587.94 da elevarsi a L. 4234.92 dal 1° luglio 1923 — Pinci Antonia, L. 2475.41 da elevarsi a L. 4094.26 dal 1° luglio 1923 — Marcer Candido, L. 2418.18 — Andreani Paolina, L. 2374.14 — Astrua Felicita Rosa L. 2329.80 — Genovese Giulia, vedova Albergamo, L. 2185.12 — Elorit Luigia, L. 2160.45 — Ferrando Seconda, L. 2140.27 — Stecca Maria, L. 1940.03 — Bossi Maria, L. 1891.11 agli eredi — Marchisio Angela, L. 1885,22 — Ballardini Giuseppina, L. 1796.17 da elevarsi a L. 3194.26 dal 1° luglio 1923 — Valenti Giuseppe, L. 1775.15 da elevarsi a L. 3162.73 — Colli Rosa, L. 1700.86 — Pellegrini Arpalice, L. 1641.85 — Casoni Ernesto, L. 1609.71 — Capra Marianna, L. 1602.45 — Grosso Felicita, L. 1594.32 — Falsetti Abigail Teodolinda, L. 1571.80 — Manfroi Giovanna, L. 1496.62 — Morra Serafino, L. 1433.05 — Veglia Domenico Antonio, L. 1406.09 — Valenti Attilio L. 1401.79 da elevarsi a L. 2602.69 dal 1° luglio 1923 — Massel Giovanni Pietro, L. 1387.24 — Genovesi Elvira, L. 1374.32 — Del Torre Teresa in Spilimbergo, L. 1212.57 — Manocchio Palma in Sulmonetti, L. 1209.39 — Giosserano Maria, L. 1168.22 — Ferrando Ester, L. 1122.23 — Berra Amalia, L. 1098.75 — Leutati Francesca, L. 1028.06 — Agazzi Clarice, L. 1013.19 da elevarsi a L. 2019.79 dal 1° luglio 1923 — Benso Rosa, L. 1010.55 — Protto Angela vedova Durando, L. 993.45 — Carbonatto Pietro, L. 974.72 da elevarsi a L. 1949.44 dal 1° luglio 1923 — Garetti Vittorio, L. 972.39 — Gargano Teresa, L. 971.02 — Biagi Iginia, L. 841.13 — Marconi Antonietta, L. 791.45 — Pasqualini Attilio L. 740 — Clerico Maria Giuseppa, L. 737.63 da elevarsi a L. 1637.63 dal 1° luglio 1923 — Gazzelli Virginio, L. 656.08 da elevarsi a L. 1556.08 dal 1° luglio 1923 — Picrolo Giovanna in Loro, L. 654.71 — Forghieri Emma, L. 650.89 da elevarsi a L. 1550.89 dal 1° luglio 1923 — Messina Chiarina Suor Maria, L. 629.41 da elevarsi a L. 1529.41 dal 1° luglio 1923 — Spadoni Elvira L. 573.96 da elevarsi a L. 1473.96 dal 1° luglio 1923 — Borge Maria, L. 556.16 — Neri Giuseppina, L. 440.05 — Mazzolini Emilia, L. 429.12 — Migliardi Gaetano, L. 400 — Moretti Elena, L. 400 — Pompei Antonio,

L. 400 da elevarsi a L. 1300 — Bettio Angela, L. 391.75 — Cristalli Argia, L. 337.21 — Bonomi Argia, L. 300 — Solaro Barbara, L. 300, da elevarsi a L. 1200 dal 1° luglio 1923.

PENSIONI INDIRETTE.

Micchini Giuseppina, vedova maestro Cappuri, L. 4398.75 — Trizzino Elisabetta id. Guggino, L. 2860.30 — Rosa Elisabetta, id. Bandino, L. 2457.30 da elevarsi a L. 3332.30 dal 1° luglio 1923 — Cesarè Maria, id. Conedera, L. 1283.83 da elevarsi a L. 2229.79 dal 1° luglio 1923 — Blancato Giuseppina, id. Silvestro (eredi), L. 1276.54 — Rossi Giulia, id. Garofalo, L. 1228.90 da elevarsi a L. 2036.13 dal 1° luglio 1923 — Guzzoni Teresa, id. Larini, L. 1182.34 — Carreca Matilde, id. Anselmo, L. 1166.56 da elevarsi a L. 1958.20 dal 1° luglio 1923 — Culò Albina, id. Negri, L. 1078.20 — Berardi Eugenia, id. pens. Zoli, L. 1041.42 — Guesutta Giuditta, vedova maestro Mareschi, L. 1019.50, da elevarsi a L. 1774.37 dal 1° luglio 1923 — Pomponio Arcangela, id. Salpietro, L. 937.09 — Franceschini Domenica, id. pens. Cavallari, L. 936.78 — Ancona Concetta, id. id. Tura, L. 863.67 da elevarsi a L. 1545.11 dal 1° luglio 1923 — Bonanno Provvidenza, id. id. Marchese L. 850 — Conforto Maria, id. id. Fiore, L. 850 — Ciancaglini Erminia, id. id. Argentieri, L. 750, da elevarsi a L. 1375 dal 1° luglio 1923 — Calabrese Adelaide, id. id. Bencivenga, L. 750 da elevarsi a L. 1375 dal 1° luglio 1923 — Trifonia, id. id. Profeta, L. 745.06 — Zei Margherita, id id. Moggi, L. 739, da elevarsi a L. 1358.59 dal 1° luglio 1923 — Bacciocchi Clementina, id. id. Bruschieri, L. 708.42 — Boggio Maria, vedova maestro Licitra, L. 701.36 da elevarsi a L. 1302.04 — D'Angelo Rosaria, id. pens. Battaglia, L. 664.87 — Barotti Luigia ved. maestro Mandelli, L. 660.41 da elevarsi a L. 1240.62 — Vergilio Rosa, id. Tomaselli, L. 649.61 — Rossi Chiara, id. pens. Sciarra, L. 638.22 — Cher Regina, id. id. Manzini, L. 632.46 da elevarsi a L. 1198.46 dal 1° luglio 1923 — Rosaia Anna Maria, id. id. Pierini, L. 568.02 — Pagliari Emilia, id. id. Luciani, L. 544.23, da elevarsi a L. 1066.35 — Zangrilli Attilia, ved. maestro Cecconi, L. 493.30, da elevarsi a L. 993.30 — Marengo Anna, id. pens. Sicardi, L. 492.99 — Di-Pasquale Angela ved. maestro Branciforte, L. 464.40 — Ricciardi Antonina, id. Malgieri, L. 451.57 — Loddoni Giovanna id. Floris, L. 439.24 — Sacchi Isoletta, id. pens. Baroni, L. 416.71 — Bartalini Aniceta id id. Granchi, L. 336.75 da elevarsi a L. 836.75 — Porro Maria Luigia, id. id. Pianaroli, L. 320.69 — Mammi Lucia, id. id. Sghedoni, L. 272.88 — Perenno Giulia, id. id. Sessa, L. 258.02 — Capriglione Felicia, vedova maestro Antignani, L. 251.58 — Corsi Teresa id. pens. Gattone, L. 250 — Scaccia Domenica, id. id. Scagnoli, L. 250 da elevarsi a L. 750, dal 1° luglio 1923.

PENSIONI ORFANI.

Orfani maestro Silvestro Vincenzo, L. 1276.54 — Id. Mosca Cecilia in Ossola, L. 688.15 — Id. Bianconi Ulisse, L. 644.25 — Id. Ferretto Marianna in Albrigi, L. 608.05 — Id. Ripoli Michele, L. 566.62 — Id. Campanardi Caterina, L. 535.26 — Id. Fanini Maria in Traini, L. 487.89 — Id. Carminati Luigia, L. 454.95, da elevarsi a L. 954.97 dal 1° luglio 1923 — Id. Palumbo Domenico, L. 448.15 da elevarsi a L. 948.15 dal 1° luglio 1923 — Id. Paoletti Agnese in Agamennone, L. 429.59 — Id. Colombarolli Maddalena, L. 406.04 — Id. Calabrese Pasquale, L. 361.80 da elevarsi a L. 861.80 dal 1° luglio 1923 — Id. Barberis Maria Vittoria, L. 354.62 — Id. Capitani Italia ved. Coniglio, L 352.77 da elevarsi a L. 852.77 dal 1° luglio 1923 — Id. Castiglioli Polinesia, L. 316.68 da elevarsi a L. 816.68 dal 1° luglio 1923 — Italiano Carmela Cornelia, L. 311.34 da elevarsi a L. 811.34 dal 1° luglio 1923 — Id. Messina Caterina in Ancona, L. 278.89 — Id. Morelli Valentina, L. 250 — Id. Brambilla Maria, in Spallo, L. 250 — Id. Dell'Anna Maria Giuseppa, L. 250.

INDENNITA' DIRETTE.

Pugliese Isabella indennità L. 3673.66 — Burattini Giselda, L. 3447.67 — Nardone Roberto, L. 2839.89 — Fioravanti Almede, L. 2698 — Santarelli Ilde, L. 2645.12 — Morelli Carmela, L. 2252.77 — Casoli Anna in Gambini, L. 2165.10 — Cavallari Mercede, L. 2025.18 — Tassone Tito, L. 1830.80 — Righetti Olga, L. 1820.07 — Pasqualis Elisa in Caldana, L. 1767.25 — Balsami Ida, L. 1721.55 — Ravuzzi Giovanna, L. 1660.60 — Santori Maria in Paci, L. 1659.26 — Scipioni Zaira, L. 1628.63 — D'Agostini Candida, L. 1358.11 — Bologna Marianna, L. 1299.50 — Favini Emma, in Perego, L. 1231.53 — Cosentino Maria Antonina, L. 1024.14 — Brunod Giovanni Andrea, L. 911.94, — Moro Rosina Carlotta, L. 523.43.

INDENNITA' INDIRETTE

Catalani Clementina vedova maestro Conforti, indennità L. 2004.88 — Fumagalli Agnese, id. Colnaghi, L. 1826.56 — Lama Anna, id. Pierro, L. 1797.49 — Peirano Battistina, id. Pittavino, L. 1670.92 — Ciappa Francesca, id. Rosario, L. 1558.68 — Campana Caterina, id. Oliviero, L. 1173.50 — Costa Innocenza Giuseppa, id. Capria, L. 1064.51.

INDENNITA' ORFANI.

Orfani maestro Magliano Bianca, indennità L. 1600.37 — Id. Massari Angelina in Giusti, L. 1276 55 — Id. Silvestro Vincenzo, L. 1276.54 — Id. Somaglia Maria, L. 1126.60 — Id. Francioli Latina, L. 787.63 — Id. Bergonzini Armentina, L. 517.90 — Id. Polcari Annita, L. 425.35.

Roma, 21 luglio 1923.

Il direttore generale.

ELENCO *delle pensioni e delle indennità conferite agli impiegati, loro vedove ed orfani dal Consiglio d'amministrazione, ed ammesse a registrazione dall'Ufficio di riscontro della Corte dei conti durante il 2° trimestre a carico della Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti locali.*

PENSIONI DIRETTE.

Nuti Oscar, L. 5333 33. — Battaglia Michele, L. 3938.39. — Stiletto Lorenzo, L. 3872.77. — Colonna Gustavo, L. 3516.44. — Costabel Matteo, L. 2864.40. — Vuillermin Luigi, L. 2366.36. — Mango Lucio, L. 1998.69. — Allegra Pietro, L. 1822.50. — Aielli Pietro, L. 1457.73. — Mela Oreste, L. 1281.53. — Alessio Giovanni, L. 561.83. — Severina Ernesto, L. 561.75. — Pieri Cesira, L. 474.66. — Bonifazi Alessandra, L. 457.85. — Caradonna Gaetano, L. 180.

PENSIONI INDIRETTE.

Musoni Elena vedova Zanacchi Aleandro, pensione privilegiata), L. 6556.89 — Fochi Adalgisa vedova Berneri Crocc Stefano, L. 1909.23. — Buzzacchi Lucrezia ved. Gambirasio Vittorio, L. 1816.71. — Bornancin Angela ved Colonna Gustavo, L. 1758.22. — Lazzarini Maria vedova Benozzo Vittorio, L. 1597.31. — Bongiorno Nanci vedova Costabel Matteo, L. 1432.20. — Salvagno Adelina vedova Colombo Amadio, L. 1172.65. — Corsale Adele vedova Romaro Girolamo, L. 1114.20. — Taddeo Maria vedova Maragliano Giovanni, L. 1113.89. — Petronella Teresa vedova Tranaso Domenico, L. 1113.43. — Gitti Maria vedova Pialorsi Bortolo, L. 1043.30. — Fassa Antonietta vedova Fassa Ettore, L. 1020.39. — Scalari Carmelina vedova Moruzzi Giovanni, L. 864. — Bava Giuseppina vedova Arduino Pietro, L. 779.03. — Brancolini Palmira vedova Cocchiarella Pasquale, L. 713.18. — Lico Maria vedova Chiarello Gaetano, L. 600.22. — Franceschelli Amelia vedova Friggeri Giacomo, L. 600. — Scapellato Lucia vedova Arancio Salvatore, L. 594.83. — Ciappi Torella vedova Poggiali Carlo, L. 528.80. — Trifoni Maria vedova Tosi Vincenzo, L. 385.16. — Smiroldo Maria vedova Mastroeni Carmelo, L. 309.12. — Gneli Rosaria vedova Verso Gaetano, L. 226.67.

INDENNITÀ DIRETTE.

Checchi Pio, L. 5236.30. — Tirabassi Angelo, L. 3683.67. — Razzini Luigi, L. 3212.30. — Schirone Natale, L. 2708.60. — Brogi Emilio, L. 1758.25. — Ottini Emilia, L. 948.51. — Bergamini Maria, L. 659.40. — Miranti Cristina, L. 576.15.

INDENNITÀ INDIRETTE.

Mazzei Maria vedova Ruberto Sabino, L. 3187.08. — Pistorello Maria vedova Andreatta Giovanni, L. 2571.83. — Viviani Caterina vedova Sauro Giovanni, L. 1926. — Munerati Benilde vedova Guglielmini Enrico, L. 1665.16. — Gualtieri Ernesta vedova Galantini Anselmo, L. 1449.27. — Gorrini Maria vedova Cosmi Alessandro, L. 1304.16. — Parlati Teresina vedova Ponzi Domenico, L. 1189.47 — Muto Clelia vedova Mancusi Angelo, L. 1126.86. — Gaetano Maria vedova Lavorgna Luigi, L. 1013.76. — Ghezzi Rosa vedova Borzi, L. 871.49. — Gebbia Antonina vedova Lascari Giuseppe, L. 637.49. — De Marco Antonietta vedova Pozzuoli Luigi, L. 461.15. — Orfani Trivellini Giuseppa in Orlandini, L. 418.97 — Orfani Tomasselli Leonilde, L. 323.20. — Brunetto Eugenia vedova Pietrantoni Luigi, L. 317.53. — Orfani Milanesi Teresa, L. 179.83.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Ruoti, in provincia di Potenza, e nel comune di Sarsina in provincia di Forlì, sono state estese, con decreto del 30 luglio 1923, ai territori di detti Comuni, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

MINISTERO DELLE FINANZE — Situazione dei debiti pubblici dello Stato

Numero d'ordine	DEBITI PUBBLICI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione		Consistenza rendita
	PARTE I. — Debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico.			
	Gran Libro del Debito pubblico.			
	CONSOLIDATI.			
1	Consolidato 3.50 % netto 1906 (ex 3.75 % netto)	(*)	—	283,420,158 —
2	Consolidato 3 %	(*)	—	4,802,125.97
3	Consolidato 3.50 % netto (Cat. A - Creazione 1902)	(*)	—	33,025,983.06
4	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 % netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza		—	32,445,275.62
5	Consolidato 5 % netto (RR. decreti 3 gennaio 1917, n. 3, 6 dicembre 1917, n. 1860, e 24 novembre 1919, n. 2168 - 4°, 5° e 6° Prestito nazionale) . .		—	1,725,607,905 —
	Detto per riscatto polizze dei combattenti (R. decreto 7 marzo 1920, n. 283).		—	671,020 —
				2,079,972,467.65
	DEBITI REDIMIBILI.			
6	Obbligazioni 3.50 % netto create con la legge 24 dicembre 1908, n. 731 Cat. 1ª	(*)	1960	4,664,800 —
7	Obbligazioni 3 % netto create con la legge 15 maggio 1910, n. 228 (Cat. 1ª e 2ª)	(*)	1960	9,308,400 —
8	Obbligazioni 4.50 % netto del prestito nazionale (RR. decreti 19 dicembre 1914, n. 1371 e 15 giugno 1915, n. 859 - 1° e 2° Prestito nazionale) .		1939	11,236,212 —
9	Obbligazioni 5 % netto del prestito nazionale (R. decreto 22 dicembre 1915, n. 1800 - 3° Prestito nazionale)		1940	62,453,890 —
				87,663,302 —
	RENDITA IN NOME DELLA SANTA SEDE.			
10	Rendita perpetua ed inalienabile creata con legge 13 maggio 1871, n. 214 .		—	3,225,000 —
	Debiti redimibili e perpetui inclusi separatamente nel Gran Libro.			
	DEBITI REDIMIBILI.			
11	Obbligazioni 5 % della ferrovia Maremmana (Toscana - 10 febbraio 1861) .	(*)	1959	1,845,850 —
12	Obbligazioni 5 % del prestito Blount (Roma - 11 aprile 1866)	(*)	1940	1,239,981.25
13	Obbligazioni 3 % della ferrovia di Cuneo (2ª emissione)		1948	140.085 —
14	Obbligazioni 3 % della ferrovia Vittorio Emanuele	(*)	1961	2,947,590 —
				6,173,506.25
	DEBITI PERPETUI.			
15	Debito feudale 3 % Modena - 31 ottobre 1825		—	13,963.37

al 30 giugno 1923 (4° trimestre dell'esercizio 1922-1923).

al 30 giugno 1922	Variazioni verificatesi dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923				Consistenza al 30 giugno 1923	
	Aumenti		Diminuzioni			
capitale	rendita	capitale	rendita	capitale	rendita	capitale
8,007,718,800.01	—	—	(1) 24.50	(1) 700 —	283,420,133.50	8,007,718,100.01
160.070,865.67	—	—	—	—	4,802,125.97	160,070,865.67
943,599,515.99	(2) 14,675.85	(2) 419,310 —	(3) 1,206.33	(3) 34,466.57	33,039,452.58	943,984,359.42
721,006,124.89	(4) 1,551 —	(4) 34,466.67	(5) 18,868.95	(5) 419,310 —	32,427,957.67	720,621,281.56
34,512,158,100 —	(6) 1,805,315 —	(6) 36,106,300 —	(7) 1,788,485 —	(7) 35,769,700 —	1,725,624,735 —	34,512,494,700 —
13,420,400 —	—	—	(8) 172,180 —	(8) 3,443,600 —	498,840 —	9,976,800 —
44,447,973,806.56	1,821,541.85	36,560,076.67	1,980,764.78	39,667,776.57	(9) 2,079,813.244.72	(9) 44,444,866,106.66
133,280,000 —	—	—	(11) 60,200 —	(11) 1,720,000 —	(10) 4,604,600 —	(10) 131,560,000 —
310,280,000 —	—	—	(11) 128,400 —	(11) 4,280,000 —	(10) 9,180,000 —	(10) 306,000,000 —
249,693,000 —	—	—	(12) 31.50	(12) 700 —	(14) 11,236,180.50	(14) 249,692,900 —
1,249,077,800 —	—	—	(13) 310 —	(13) 6,200 —	(14) 62,453,580 —	(14) 1,249,071,600 —
1,942,331,400 —	—	—	188,941.50	6,006,900 —	87,474,360.50	1,936,324,500 —
64,500,000 —	—	—	—	—	3,225,000 —	64,500,000 —
36,917,000 —	—	—	(15) 17.100 —	(15) 342,000 —	1,828,750 —	36,575,000 —
24,799.625 —	—	—	(16) 48,131.25	(16) 962,625 —	1,191,850 —	23,837,000 —
4,669,500 —	—	—	(15) 3,540 —	(15) 118,000 —	(10) 136.545 —	(10) 4,551,500 —
98,253,000 —	—	—	(15) 39,795 —	(15) 1,326,500 —	(10) 2,907,795 —	(10) 96,926,500 —
164,639,125 —	—	—	108,566.25	2,749,125 —	6,064,940 —	161,890,000 —
465,445.70	—	—	—	—	13,963.37	465,445.70

Numero d'ordine	DEBITI PUBBLICI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione	Consistenza rendita
	Debiti redimibili e perpetui non inclusi nel Gran Libro.		
	DEBITI REDIMIBILI.		
16	Obbligazioni 3 % della ferrovia Torino-Savona-Acqui	(*) 1964	190,005 —
17	Obbligazioni 5 % della ferrovia Udine-Pontebba	1970 (**)	1,076,525 —
18	Titoli ferrovie Monferrato: Azioni privilegiate della ferrovia Cavallermaggiore-Bra	1964 (**)	14,700 —
19	Titoli ferrovie Monferrato: Obbligazioni 3 % della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	(*) 1956 (**)	245,115 —
20	Titoli ferrovie Monferrato: Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara	1964 (***)	—
21	Obbligaz. ferrovie romane: 3 % delle ferrovie livornesi (serie A, B, C, D[1], D[2])	(*) 1953 (**)	3,234,255 —
22	Obbligaz. ferrovie romane: 3 % della ferrovia Lucca-Pistoia (creazioni 1856, 1858, 1860)	(*) 1954 (**)	315,894.60
23	Obbligaz. ferrovie romane: 5 % della ferrovia centrale toscana (serie A, B, C)	(*) 1934 (**)	1,471,800 —
24	Obbligaz. ferrovie romane: 3 % delle ferrovie romane (obbligazioni comuni)	1954 (**)	641,355 —
25	Obbligazioni ferroviarie 3 % per le Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (serie A, B, C, D, E per ciascuna rete)	(*) 1985 (**)	25,650,165 —
26	Obbligazioni 5 % per i lavori di sistemazione del Tevere: emissione 1883 della 2ª serie; emissione 1884 e 1885 della 2ª serie; saldo della 7ª quota della 3ª serie e quote della 4ª serie a tutto l'esercizio 1894-95	1934; 1936; 1944	733,200 —
27	Obbligazioni 5 % per i lavori di risanamento della città di Napoli (serie 3ª, 4ª, 7ª 8ª)	1958	1,376,050 —
28	Obbligazioni 5 % delle strade ferrate del Tirreno (serie A, B, C, D)	1944	4,949,575 —
29	Obbligazioni 5 % per le opere edilizie di Roma (serie A)	1942	176,000 —
30	Obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano	1959	80,448 —
			40,155,087.60
	DEBITI PERPETUI.		
31	Debito 5 % a nome dei Comuni di Sicilia	—	987,012.46
32	Debito 5 % a nome dei Corpi morali di Sicilia	—	1,050,282.24
33	Rendita 3 % assegnata ai creditori legali nelle provincie napoletane	—	94,252.41
34	Rendita 3 % assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015.	—	593,259.25
35	Assegni 3 % alle comunità di Reggio e Modena	—	1,420.83
			2,726,227.19

Riassunto dei debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico.

Gran Libro del debito pubblico	Consolidati	2,079,972,467.65
	Debiti redimibili	87,663,302 —
	Rendita in nome della Santa Sede	3,225,000 —
Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro	Debiti redimibili	6,173,506.25
	Debiti perpetui	13,963.37
Debiti non inclusi nel Gran Libro	Debiti redimibili	40,155,087.60
	Debiti perpetui	2,726,227.19
	Totale	2,219,929,554.06

Dalla Direzione generale del Debito pubblico — Roma, 25 luglio 1923.

Il direttore capo di ragioneria
F. G. CARTA.

al 30 giugno 1922	Variazioni verificatesi dal 1º luglio 1922 al 30 giugno 1923				Consistenza al 30 giugno 1923	
	Aumenti		Diminuzioni			
capitale	rendita	capitale	rendita	capitale	rendita	capitale
6,333,500 —	—	—	2,295 —	76,500 —	(10) 187,710 —	(10) 6,257,000 —
21,530,500 —	—	—	5,250 —	105,000 —	1,071,275 —	21,425,500 —
735,000 —	—	—	350 —	17,500 —	14,350 —	717,500 —
8,170,500 —	—	—	4,245 —	141,500 —	(10) 240,870 —	(10) 8,029,000 —
6,912,000 —	—	—	—	164,500 —	—	6,747,500 —
107,808,500 —	—	—	61,620 —	2,054,000 —	(10) 3,172,635 —	(10) 105,754,500 —
10,529,820 —	—	—	5,745.60	191,520 —	(10) 310,149 —	(10) 10,338,300 —
29,436,000 —	—	—	50,500 —	1,010,000 —	1,421,300 —	28,426,000 —
21,378,500 —	—	—	11,985 —	399,500 —	(10) 629,370 —	(10) 20,979,000 —
855,005,500 —	—	—	145,260 —	4,842,000 —	(10) 25,504,905 —	(10) 850,163,500 —
14,664,000 —	—	—	(11) 26,100 —	(11) 522,000 —	(10) 707,100 —	(10) 14,142,000 —
27,521,000 —	—	—	14,425 —	288,500 —	1,361,625 —	27,232,500 —
98,991,500 —	—	—	178,500 —	3,570,000 —	4,771,075 —	95,421,500 —
3,520,000 —	—	—	4,950 —	99,000 —	171,050 —	3,421,000 —
3,352,000 —	—	—	(11) 1,344 —	(11) 56,000 —	79,104 —	3,296,000 —
1,215,888,320 —	—	—	512,569.60	13,537,520 —	39,642,518 —	1,202,350,800 —
19,740,249.20	—	—	—	—	987,012.46	19,740,249.20
21,005,644.80	—	—	—	—	1,050,282.24	21,005,644.80
3,141,747 —	—	—	—	—	94,252.41	3,141,747 —
19,775,308.34	—	—	—	—	593,259.25	19,775,308.34
47,360.93	—	—	—	—	1,420.83	47,360.93
63,710,310.27	—	—	—	—	2,726,227.19	63,710,310.27
44,447,973,806.56	1,821,541.85	36,560,076.67	1,980,764.78	39,667,776.57	2,079,813,244.72	44,444,866,106.66
1,942,331,400 —	—	—	188,941.50	6,006,900 —	87,474,360.50	1,936,324,500 —
64,500,000 —	—	—	—	—	3,225,000 —	64,500,000 —
164,639,125 —	—	—	108,560.25	2,749,125 —	6,064,940 —	161,890,000 —
465,445.70	—	—	—	—	13,963.37	465,445.70
1,215,888,320 —	—	—	512,569.60	13,537,520 —	39,642,518 —	1,202,350,800 —
63,710,310.27	—	—	—	—	2,726,227.19	63,710,310.27
47,899,508,407.53	1,821,541.85	36,560,076.67	2,790,842.13	61,961,321.57	2,218,960,253.78	47,874,107,162.63

Il direttore generale del Debito pubblico
D'ABIENZO.

Numero d'ordine	DEBITI PUBBLICI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione	Consistenza
			rendita
	PARTE II. — Debiti amministrati dalla Direzione generale del Tesoro.		
	DEBITI REDIMIBILI.		
1	Annualità dovuta alla Società delle ferrovie del Sud dell'Austria per il riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia	1968	21,337,232 —
2	Certificati di credito ferroviari con interessi 3.65 % netto (art. 6 legge 25 giugno 1905, n. 261)	1946	7,353,441.47
3	Certificati ferroviari di credito con interesse 3.50 % annuo (art. 3 legge 23 dicembre 1906, n. 638) emissioni dal 1906-907 in poi	1947 o successivi	16,959,719.32
4	Buoni del tesoro a lunga scadenza 3.50 % (Legge 7 luglio 1901, n. 323) . .	1926	320,425 —
5	Buoni del tesoro triennali e quinquennali creati con decreto-legge 5 maggio 1916, n. [illegible]	—	(a) 260,898,890 —
6	Buoni del tesoro settennali a premi creati coi RR. decreti 30 dicembre 1920, n. 1723, 8 settembre 1921, n. 1250 e 19 febbraio 1922, n. 560	—	100,000,000 —
7	Buoni del tesoro novennali a premi creati con legge 6 luglio 1922, n. 915, e Regio decreto-legge 22 marzo 1923, n. 583	—	—
8	Buoni e titoli del tesoro speciali collocati all'estero	—	649,011,133.45
9	Crediti aperti da Governi esteri	—	431,744,511.70
	TOTALE DEI DEBITI AMMINISTRATI DALLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO . . .		1,487,625,352.94

Dalla Direzione generale del Tesoro — Roma, 26 luglio 1923.

RIASSUNTO

	Consistenza
	rendita
PARTE I. — *Totale dei debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico*	2,219,929,554.06
PARTE II. — *Totale dei debiti amministrati dalla Direzione generale del Tesoro*	1,487,625,352.94
TOTALE GENERALE . . .	3,707,554,907 —

al 30 giugno 1922	Variazioni verificatesi dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923				Consistenza al 30 giugno 1923	
	Aumenti		Diminuzioni			
capitale	rendita	capitale	rendita	capitale	rendita	capitale
773,600,345 —	—	—	(d) 317,971 —	11,984,213 —	21,019,261 —	761,616,132 —
201,464,149.80	—	—	(f) 195,930.05	5,367,946.53	7,157,511.42	196,096,203.27
484,563,409.13	—	—	(f) 382,809.93	10,937,426.55	16,576,909.39	473,625,982.58
9,155,000 —	—	—	75,950 —	2,170,000 —	244,475 —	6,985,000 —
(a) 5,217,977,800 —	38,871,180 —	(b) 777,423,600 —	35,774,110 —	(c) 715,482,200 —	263,995,960 —	5,279,919,200 —
2,000,000,000 —	100,000,000 —	2,000,000,000 —	—	—	200,000,000 —	4,000,000,000 —
—	75,237,450 —	1,504,749,000 —	—	—	75,237,450 —	1,504,749,000 —
12,980,222,669 —	30,692,740 —	613,854,800 —	—	—	679,703,873.45	13,594,077,469 —
8,634,890,233.86	—	—	2,080,710.70	41,614,199.61	429,663,801 —	8,593,276,034.25
30,301,873,606.79	244,801,370 —	4,896,027,400 —	38,827,481.68	787,555,985.69	1,693,599,241.26	34,410,345,021.10
		(c) + 84,000,000 —				+ 84,000,000 —

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CIRILLO.

GENERALE

al 30 giugno 1922	Variazioni verificatesi dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923				Consistenza al 30 giugno 1923	
	Aumenti		Diminuzioni			
capitale	rendita	capitale	rendita	capitale	rendita	capitale
47,899,508,407.53	1,821,541.85	36,560,076.67	2,790,842.13	61,961,321.57	2,218,960,253.78	47,874,107,162.63
30,301,873,606.79	244,801,370 —	4,896,027,400 —	38,827,481.68	787,555,985.69	1,693,599,241.26	34,410,345,021.10
78,201,382,014.32	246,622,911.85	4,932,587,476.67	41,618,323.81	849,517,307.26	3,912,559,495.04	82,284,452,183.73

Aumento di rendita L. 205,004,588.04

Aumento di capitale L. 4,083,070,169.41

Annotazioni per i debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico.

(*) Questo debito è pagabile anche all'estero. (Fanno eccezione la serie *A* e *B* delle ferrovie Livornesi 3% e l'emissione 1860 della ferrovia Lucca-Pistoia).

(**) Gli interessi di questo debito sono soggetti anche alla tassa di negoziazione.

(***) Il rimborso delle quote di capitale di questo debito è soggetta alla tassa di negoziazione.

(1) Rendita e capitale nominale dei titoli annullati durante il 4° *trimestre dell'esercizio*, per dono patriottico fatto all'Erario dello Stato	Rendita L.	24.50	Capitale nominale L.	700 —

(2) Rendita e capitale nominale inscritti, durante il 1° *trimestre dell'esercizio* per conversione di rendita 4.50% netto in seguito ad accertamento delle condizioni volute dalla legge 21 dicembre 1903, num. 483	Rendita L.	13,356 —	Capitale nominale L.	381,600 —
Detto, detto, durante il 2° *trimestre dell'esercizio*	» »	980 —	» » »	28,000 —
Detto, detto, durante il 3° *trimestre dell'esercizio*	» »	115.85	» » »	3,310 —
Detto, detto, durante il 4° *trimestre dell'esercizio*	» »	224 —	» » »	6,400 —
	Rendita L.	14,675.85	Capitale nominale L.	419,310 —

(3) Rendita e capitale nominale annullati durante il 1° *trimestre dell'esercizio* per ricostituzione nel consolidato 4,50% netto perchè riconosciuta destinata a scopi di pubblica beneficenza	Rendita L.	16.33	Capitale nominale L.	466.57
Detto, detto, durante il 2° *trimestre dell'esercizio*	» »	1,190 —	» » »	34,000 —
	Rendita L.	1,206.33	Capitale nominale L.	34,466.57

(4) Rendita e capitale nominale inscritti durante il 1° *trimestre dell'esercizio* per conversione di rendita 3,50% netto (1902) perchè riconosciuta destinata a scopi di pubblica beneficenza, ai termini della legge 21 dicembre 1903, n. 483	Rendita L.	21 —	Capitale nominale L.	466.67
Detto, detto, accese durante il 2° *trimestre dell'esercizio*	» »	1,530 —	» » »	34,000 —
	Rendita L.	1,551 —	Capitale nominale L.	34,466.67

(5) Rendita e capitale nominale annullati, durante il 1° *trimestre dell'esercizio* per conversione in consolidato 3.50% netto (1902) essendo cessato nell'Ente titolare lo scopo della pubblica beneficenza ai termini della legge 21 dicembre 1903, n. 483	Rendita L.	17,172 —	Capitale nominale L.	381,600 —
Detto, detto, durante il 2° *trimestre dell'esercizio*	» »	1,260 —	» » »	28,000 —
Detto, detto, durante il 3° *trimestre dell'esercizio*	» »	148.95	» » »	3,310 —
Detto, detto, durante il 4° *trimestre dell'esercizio*	» »	288 —	» » »	6,400 —
	Rendita L.	18,868.95	Capitale nominale L.	419,310 —

(6) Rendita e capitale nominale dei titoli emessi per il cambio dei titoli austriaci stampigliati (R. decreto 3 novembre 1921, numero 1584):

durante il 1° *trimestre dell'esercizio*	Rend. L.	178,935 —	Cap. nom. L.	3,578,700 —				
durante il 2° *trimestre dell'esercizio*	» »	585,570 —	» » »	11,711,400 —				
durante il 3° *trimestre dell'esercizio*	» »	160,265 —	» » »	3,205.300 —				
durante il 4° *trimestre dell'esercizio*	» »	703,460 —	» » »	14,069,200 —				
	Rend. L.	1,628,230 —	Cap. nom. L.	32,564,600 —	Rendita L.	1,628,230 —	Capitale nominale L.	32,564,600 —

Rendita e capitale nominale dei titoli del VI Prestito emessi e collocati:

durante il 2° *trimestre dell'esercizio*	Rend. L.	20 —	Cap. nom. L.	400 —				
durante il 4° *trimestre dell'esercizio*	» »	5,045 —	» » »	100,900 —				
	Rend. L.	5,065 —	Cap. nom. L.	101,300 —	» »	5,065 —	» » »	101,300 —

Rendita e capitale nominale dei titoli emessi per conversione di rendita proveniente dal riscatto polizze combattenti (R. decreto 7 marzo 1920, n. 283):

durante il 2° *trimestre dell'esercizio*	Rend. L.	20 —	Cap. nom. L.	400 —				
durante il 3° *trimestre dell'esercizio*	» »	85,380 —	» » »	1,707,600 —				
durante il 4° *trimestre dell'esercizio*	» »	86,620 —	» » »	1,732,400 —				
	Rend. L.	172,020 —	Cap. nom. L.	3,440,400 —	» »	172,020 —	» » »	3,440,400 —
					Rendita L.	1,805,315 —	Capitale nominale L.	36,106,300 —

(7) Rendita e capitale nominale dei titoli del VI Prestito annullati durante il 1° *trimestre dell'esercizio* perchè esuberanti ai bisogni della sottoscrizione . . . . . Rendita L. 23,795 — Capitale nominale L. 475,900 —
Detto, detto, durante il 2° *trimestre dell'esercizio* . . . . » » 16.500 — » » » 330.000 —
Detto, detto, durante il 4° *trimestre dell'esercizio* . . . . » » 1.741 795 — » » » 34,835,900 —

Rendita L. 1.782,090 — Capitale nominale L. 35,641,800 —

Detto, detto, dei titoli annullati durante il 3° *trimestre dell' esercizio* per dono patriottico fatto all'Erario dello Stato . . . Rend. L. 30 — Cap. nom. L. 600 —
Detto, detto, durante il 4° *trimestre dell'esercizio* . . . » » 6,365 — » » » 127,300 —

Rend. L. 6,395 — Cap. nom. L. 127.900 — » » 6.395 — » » » 127 900 —

Rendita L. 1 788.485 — Capitale nominale L. 35,769,700 —

(8) Rendita e capitale nominale dei titoli annullati durante il 2° *trimestre dell'esercizio* per tramutamento in titoli del consolidato 5 % . . . . . Rendita L. 20 — Capitale nominale L. 400 —
Detto, detto, durante il 3° *trimestre dell'esercizio* . . . . » » 85,380 — » » » 1,707.600 —
Detto, detto, durante il 4° *trimestre dell'esercizio* . . . . » » 86,620 — » » » 1,732,400 —

Rendita L. 172,020 — Capitale nominale L. 3,440,400 —

Detto, per dono patriottico fatto all'Erario nel 3° *trimestre dell'esercizio* Rend. L. 60 — Cap. nom. L. 1,200 —
Detto, detto, nel 4° *trimestre* . . . » » 80 — » » » 1,600 —

Rend. L. 140 — Cap. nom. L. 2,800 — » » 140 — » » » 2,800 —

Detto, per migliori accertamenti fatti *nel 4° trimestre dell'esercizio* . . . . . » » 20 — » » » 400 —

Rendita L. 172,180 — Capitale nominale L. 3,443,600 —

(9) Le rendite dei consolidati sono ripartite nelle seguenti categorie d'iscrizioni:

	Quantità delle iscrizioni					Totale
	3,50 % netto (ex-3.75 % netto)	3 %	3,50 % netto Cat. A (creazione 1902)	Antiche rendite cons. 4.50 % netto	Consolidato 5 % netto	
Rendite nominative. . .	499,680	18,530	27,979	30,943	277,132 (a) 24,942	879,206
Id. al portatore . .	1.883,398	24,686	83,229	—	10,034,030	12,025,343
Id. miste	6,305	25	410	—	—	6,740
Assegni provvisori nominativi	19.453	711	3,909	9,777	—	33,850
Assegni provvisori al portatore	1,437	75	424	—	—	1,936
	2,410,273	44,027	115,951	40,720	10,311,162 (a) 24,942	12,947,075

(a) Polizze per i combattenti.

	Ammontare della rendita e del capitale nominale					Totale
	3,50 % netto (ex-3,75 % netto)	3 %	3,50 % netto Cat. *A* (creazione 1902)	Antiche rendite cons. 4.50 % netto	Consolidato 5 % netto	
Rendite nominative:						
rendita	129,937,297 —	3,271,854 —	25,991,682.50	32,413,896 —	472,494,280 — (*a*) 498,840 —	664,607,849.50
capitale nominale .	3,712,494,200 —	109,061,800 —	742,619,500 —	720,308,800 —	9,449,885,600 — (*a*) 9,976,800 —	14,744,346,700 —
Rendite al portatore:						
rendita	152,613,101.50	1,527,489 —	6,907,235 —	—	1,253,130,455 —	1,414,268,370.50
capitale nominale .	4,360,376,900 —	50,916,300 —	199,921,000 —	—	25,062,609,100 —	29,673,823,300 —
Rendite miste:						
rendita	843,598 —	1,818 —	44,478 —	—	—	889,894 —
capitale nominale .	24,102,800 —	60,600 —	1,270,800 —	—	—	25,434,200 —
Assegni provvisori nominativi:						
rendita	24,791.18	873.90	5,561.76	14,061.67	—	45,288.51
capitale nominale .	708,319.43	29,130 —	158,907.42	312.481.56	—	1,208,838.41
Assegni provvisori al portatore:						
rendita	1,255.82	91.07	495.32	—	—	1,842.21
capitale nominale .	35,880.58	3,035.67	14,152 —	—	—	53,068.25
Totali:						
rendita	283,420,133.50	4,802,125.97	33,039,452.58	32.427.957.67	1,725,624,735 — (*a*) 498,840 —	2,079,813,244.72
capitale nominale .	8,097,718,100.01	160,070,865.67	943,984,350.42	720.621.281.56	34,512,494,700 — (*a*) 9,976,800 —	44,444,866,106.66

(*a*) Polizze per i combattenti.

(10) Le iscrizioni al nome, certificati vigenti al 30 giugno 1923, sono le seguenti:

DEBITI	Quantità	Rendita	Capitale nominale
Obbligazioni 3,50% netto	1,061	2,379,510 —	67,986,000 —
Id. 3% netto	2,024	5,294,748 —	176,491,600 —
Id. 3% della Ferrovia di Cuneo	29	7,020 —	234,000 —
Id. 3% della Ferrovia Vittorio Emanuele	283	88,365 —	2,945,500 —
Id. 3% della Ferrovia Torino-Savona-Acqui	22	9,705 —	323,500 —
Id. 3% della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria . . .	30	16,245 —	541,500 —
Id. 3% delle Ferrovie Livornesi	165	86,055 —	2,868,500 —
Id. 3% della Ferrovia Lucca-Pistoia	4	5,077.80	169,260 —
Id. 3% delle Ferrovie Romane (obbligazioni comuni) . .	57	73,935 —	2,464,500 —
Id. ferroviarie 3% per le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula	6,311	1,845,270 —	61,509,000 —
Id. 5% per i lavori del Tevere	2	220,200 —	4,404,000 —
	9,988	10,026,130.80	319,937,360 —

(11) Rendita e capitale nominale dei titoli rimborsabili per estrazione a sorte.

(12) Rendita e capitale nominale dei titoli annullati durante il 4° *trimestre dell'esercizio* per dono patriottico fatto all'Erario dello Stato . . . . . Rendita L. 31.50 Capitale nominale L. 700 —

(13) Rendita e capitale nominale dei titoli annullati durante il 3° *trimestre dell'esercizio* per dono patriottico fatto all'Erario dello Stato . . . . . Rendita L. 15 — Capitale nominale L. 300 —

Detto, detto, durante il 4° *trimestre dell'esercizio* . . . . . » » 295 — » » » 5,900 —

L. 310 — L. 6,200 —

(14) Le rendite dei Prestiti Nazionali 4.50 % e 5 % netto redimibili sono così costituite:

	Titoli al nome		Titoli al portatore	
	Quantità	Rendita	Quantità	Rendita
Prestito Nazionale 4.50% netto - (1ª e 2ª emissione)	7,639	1,295,451 —	240,456	9,940,729.50
Prestito Nazionale 5% netto (1916)	22,535	8,880,535 —	1,070,054	53,573,045 —
	30,174	10,175,986 —	1,310,510	63,513,774.50

(15) Rendita e capitale nominale dei titoli dichiarati rimborsabili per estrazione a sorte, al netto di quelli già convertiti in rendita consolidata.

(16) Rendita e capitale nominale dei titoli acquistati al valore del corso per l'ammortamento.

Annotazioni per i debiti amministrati dalla Direzione generale del Tesoro.

a) Rettifica alla situazione del 30 giugno 1922 di L. 32,319,700 in più per definitivo accertamento dei buoni alienati nell'esercizio 1921-22, di L. 1,006,200 in meno per definitivo accertamento dei buoni scaduti e di L. 45,661,100 in meno per differenze riscontrate sui buoni versati ai diversi prestiti nazionali.

b) Aumento per buoni triennali e quinquennali emessi nell'esercizio 1922-23.

c) Buoni triennali e quinquennali scaduti al 1° ottobre 1922 e 1° aprile 1923.

d) Diminuzione corrispondente alle quote di ammortamento scaduto nell'esercizio 1922-23, stanziate in bilancio, ma non effettivamente corrisposte alla società.

e) Titoli collaterali, rilasciati dal Tesoro come sua quota di garanzia (determinata nel 24.50%) del prestito austriaco di circa 3,500,000 sterline (decreto legge 7 marzo 1923, n. 456) e da valere soltanto in caso di mancato pagamento da parte dell'Austria.

f) Diminuzione corrispondente alle quote dall'ammortamento comprese nelle rate semestrali con scadenza 1° gennaio e 1° luglio 1923.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati.

3ª pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	7740 Polizza combattenti	Spallino Pietro fu Luigi, dom. a Palazzo Adriano (Palermo)	L.	20 —
3.50 %	272431	Mariottino Adelaide di Enrico, moglie di Boezio Diodato fu Giacomantonio, dom. in Napoli. Vincolata	»	35 —
Id.	147083	Chiesa parrocchiale di Pieve Sestina nel comune di Cesena (Forlì)	»	42 —
Consolidato 5 %	279341	Beneficio parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo in Piovesestina di Cesena (Forlì)	»	4880 —
P. N. 5 %	3626	Sirotti Giovanni di Filippo, dom. in Pieve Sestina, frazione del comune di Cesena (Forlì). Vincolata	»	45 —
3.50 %	600538	Varone Chiarina di Domenico, moglie di Comparelli Francesco, dom. a Galluccio (Caserta)	»	231 —
Consolidato 5 %	18851 Polizza combattenti	Lecca Domenico fu Mauro, dom. ad Iglesias (Cagliari) . . .	»	20 —
3.50 %	562904	Pagliuso Domenico di Giuseppandrea, dom. a S. Arcangelo Trimonte (Avellino). Vincolata	»	7 —
P. N. 5 %	904	Buccarella Lucia, Margherita di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli	»	250 —
Id.	905	Buccarella Lidia Elena di Francesco, minore, ecc., come la precedente	»	250 —
3.50 %	221852	Chiesa arcipretale di San Giorgio di Piano (Bologna) . . .	»	3.50
Id.	352365	Intestata come la precedente, pel legato Manfredini. Vincolata	»	10.50
Id.	332365	Salvo Pianca di Luigi, nubile, dom. a Porto Maurizio . .	»	3675 —
Consolidato 5 %	9118 Polizza combattenti	Coco Gaetano fu Gaetano, dom. a Catania	»	20 —
3.50 %	63966	Mellino rev. Luigi fu Agostino, dom. a Genova	»	66.50
Id.	618908	Società Filovie Albesi (Cuneo). Vincolata	»	210 —
Consolidato 5 %	141173	La Rocca Caterina di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta)	»	40 —
Id.	98778	Rodingher Egidio fu Egidio, minore, sotto la patria potestà della madre Barborini Dina di Giovanni, ved. di Egidio Rodingher, dom. a Milano	»	155 —
Id.	98779	Rodingher Silvia fu Egidio, minore, ecc., come la precedente.	»	155 —
3.50 %	388785	Gola Francesco fu Marco, dom. a Ponte Chiasso (Como), Vincolata	»	35 —
Id.	451157	Intestata come la precedente, dom. a Novara. Vincolata . .	»	38.50
Id.	574059	Intestata come la precedente. Vincolata	»	38.50
Id.	524123	Intestata come la precedente, dom. a Genova. Vincolata .	»	287 —
Consolidato 5 %	2861 Polizza combattenti	Brioschi Pietro di Giovanni, dom. a Milano	»	20 —
3.50 %	405710	Ditta Scheggi Borghi e C.i, con sede in Roma. Vincolata . .	»	21 —
Id.	518524	Intestata come la precedente. Vincolata	»	56 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	518525	Intestata come la precedente. Vincolata	L.	77 —
Id.	543062	Intestata come la precedente. Vincolata	»	175 —
Id.	675810	Intestata come la precedente. Vincolata	»	406 —
Id.	715620	Intestata come la precedente. Vincolata	»	3.50
3.50 % (1902)	11816	Comune di Corneto Tarquinia (Roma), pel Santuario di Valverde	»	73.50
Id.	21754	Università agraria di Corneto Tarquinia (Roma)	»	94.50
Id.	28164	Opera pia Convalescentorio Quaglia in Corneto Tarquinia (Roma)	»	24.50
Id.	34357	Pia Unione della Coroncina in Marino (Roma)	»	7 —
3 %	48749	Ospedale di Tolfa (Roma)	»	3 —
Id.	54206	Comune di Corneto Tarquinia (Roma)	»	3 —
Id.	54266	Intestata come la precedente	»	3 —
P. N. 4.50 %	82344	Congregazione di carità di Marino (Roma)	»	67.50
Consolidato 5 %	2832 Polizza combattenti	Generoso Terenzio di Celestino, dom. a Milano. Vincolata .	»	20 —
3.50 % (1902)	6926	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Silvestro in Cividale (Udine), per la Cooperatoria pro-tempore annessa alla detta chiesa	»	17.50
Id.	6927	Intestata come la precedente per la chiesa filiale di S. Marco di Rubignacco	»	10.50
Id.	6928	Chiesa parrocchiale di S. Silvestro in Cividale (Udine) . .	»	21 —
3.50 %	740566	Picco Francesco fu Bernardo, minore, sotto la patria potestà della madre Marinane Giovanna fu Giovanni, ved. di Bernardo Picco, dom. a Vercelli (Novara)	»	227.50
Consolidato 5 %	55852	Comune di Corneto Tarquinia (Roma)	»	660 —
Id.	67310	Intestata come la precedente	»	200 —
Id.	130381	Intestata come la precedente	»	75 —
Id.	145438	O. P. Dotale Salerno in Corneto Tarquinia (Roma) amministrata dalla locale Congregazione di carità	»	210 —
Id.	183112	Intestata come la precedente	»	60 —
Id.	230932	Intestata come la precedente	»	180 —
Id.	55853	Ospedale municipale maschile di Corneto Tarquinia (Roma) .	»	105 —
Id.	67311	Intestata come la precedente	»	435 —
Id.	101278	Intestata come la precedente	»	55 —
Id.	122043	Intestata come la precedente	»	105 —
Id.	128116	Intestata come la precedente	»	320 —
Id.	131106	Intestata come la precedente	»	2310 —
Id.	206537	Intestata come la precedente	»	45 —
Id.	216486	Intestata come la precedente	»	140 —
Id.	183111	O. P. dotale comunale in Corneto Tarquinia (Roma) amministrata dalla locale Congregazione di carità	»	155 —
Id.	183113	O. P. dotale Moscardini in Corneto, ecc., come la precedente .	»	25 —
Id.	183114	O. P. elemosiniera Salerno in Corneto, ecc., come la precedente.	»	75 —
Id.	183328	Congregazione di carità di Marino (Roma)	»	750 —
Id.	183329	Intestata come la precedente	»	495 —
Id.	183330	Intestata come la precedente	»	260 —
Id.	183331	Intestata come la precedente	»	140 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	189288	Congregazione di carità di Marino (Roma) . . . . . . L.	135 —
Id.	189289	Intestata come la precedente . . . . »	220 —
Id.	190464	Intestata come la precedente . . . . »	285 —
Id.	190465	Intestata come la precedente . . . . »	305 —
Id.	190466	Intestata come la precedente . . . . »	460 —
Id.	194836	Intestata come la precedente . . . . »	205 —
Id.	197173	Intestata come la precedente . . . . »	90 —
Id.	163457	Comune di Marino (Roma) . . . . »	505 —
Id.	166383	Intestata come la precedente . . . . »	3450 —
Id.	185218	Intestata come la precedente . . . . »	725 —
Id.	248258	Intestata come la precedente . . . . »	585 —
Id.	99560	Eredità Celani in Marino (Roma) rappresentata dalla locale Congregazione di carità . . . . »	210 —
Id.	139679	Confraternita del Crocefisso in Marino (Roma). Vincolata . »	55 —
Id.	129451	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . . . »	115 —
Id.	109704	Confraternita del SS. Rosario in Marino (Roma). Vincolata . »	265 —
Id.	131789	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	135 —
Id.	135557	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . . . »	105 —
Id.	138246	Confraternita del Rosario di Marino (Roma). . . . . . »	60 —
Id.	83509	Venerabile Confraternita della Carità, Gesù, Maria, Giuseppe delle Anime Sante del Purgatorio in Marino (Roma), Vincolata . . . . »	40 —
Id.	45566	Confraternita del SS. Sacramento di Marino (Roma). Vincolata . . . . »	255 —
Id.	222232	Congregazione di carità di Marino (Roma) . . . . . »	335 —
Id.	222233	Intestata come la precedente . . . . »	145 —
Id.	59847	Opera pia Buttaoni di Tolfa (Roma) amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . »	565 —
Id.	138242	O. P. Ospedale Buttaoni amministrata dalla Congregazione di carità di Tolfa (Roma) . . . . »	80 —
Id.	138243	Monte frumentario di Tolfa, amministrato come la precedente . . . . »	865 —
Id.	138244	Chiesa della Rocca in Tolfa (Roma) di Yus patronato della locale Congregazione di carità . . . . »	145 —
Id.	158406	Congregazione di carità di Tolfa (Roma) . . . . . . »	940 —
3.50 %	221594	De Silvestris Francesco di Tommaso, dom. in Castelletto Merli (Alessandria). Vincolata . . . . »	70 —
3.50 % (1902)	25495	Parrocchia di S. Eufemia in Tortoreto (Teramo) . . . . »	3.50
3.50 %	95120	Comunità di Corneto (Roma) . . . . »	17.50
Id.	114465	Comunità di Corneto Tarquinia (Roma) per le pensioni degli impiegati . . . . »	38.50
Id.	139510	Intestata come la precedente . . . . »	147 —
Id.	149660	Intestata come la precedente . . . . »	35 —
Id.	151331	Intestata come la precedente . . . . »	17.50
Id.	258567	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
Id.	258568	Comune di Corneto Tarquinia (Roma) per la dote Pardi . »	28 —
Id.	272178	Intestata come la precedente . . . . »	28 —
Id.	425736	Comune di Corneto Tarquinia (Roma) . . . . . . »	7 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	427884	Intestata come la precedente	L. 7 —
Id.	475888	Intestata come la precedente	» 3.50
Id.	660439	Intestata come la precedente	» 45.50
Id.	27054	Legati pii di messe in Corneto Tarquinia (Roma). Vincolata .	» 59.50
Id.	162641	Intestata come la precedente, amministrata da quel Comune. Vincolata	» 3.50
Id.	150928	Chiesa di S. Maria di Valverde in Corneto Tarquinia (Roma).	» 2380 —
Id.	162779	Intestata come la precedente	» 3.50
Id.	20185	Amministrazione agraria di Corneto (Roma). Vincolata . .	» 563.50
Id.	128012	Intestata come la precedente	» 210 —
Id.	459733	Università agraria di Corneto Tarquinia (Roma)	» 59.50
Id.	615286	Opera pia Ospedale municipale maschile di Corneto Tarquinia (Roma)	» 66.50
Id.	646335	E. M. Ospedale municipale, ecc., come la precedente . . .	» 70 —
Id.	621078	Opera pia Dote Salerno in Corneto Tarquinia (Roma) amministrata dalla locale Congregazione di carità	» 21 —
Id.	788445	Asilo infantile Margherita di Savoia di Corneto Tarquinia (Roma)	» 59.50
Id.	380275	Comune di Marino (Roma) per la pubblica istruzione . . .	» 17.50
Id.	380276	Intestata come la precedente	» 266 —
Id.	380281	Intestata come la precedente. Vincolata	» 353.50
Id.	380284	Comune di Marino (Roma). Vincolata	» 63 —
Id.	380285	Intestata come la precedente, per la pubblica istruzione . .	» 59.50
Id.	640476	Comune di Marino (Roma)	» 17.50
Id.	672379	Intestata come la precedente	» 3.50
Id.	678056	Intestata come la precedente	» 66.50
Id.	711884	Intestata come la precedente	» 17.50
Id.	665376	Arciconfraternita del Gonfalone in Marino (Roma) . . .	» 52.50
Id.	680116	Intestata come la precedente. Vincolata	» 35 —
Id.	713398	Intestata come la precedente. Vincolata	» 112 —
Id.	748226	Intestata come la precedente. Vincolata	» 14 —
Id.	380282	Collegio dei Padri dottrinari in Marino (Roma). Vincolata .	» 119 —
Id.	380283	Intestata come la precedente. Vincolata	» 10.50
Id.	525886	Pia Unione della Coroncina in Marino (Roma). Vincolata . .	» 7 —
Id.	533449	Intestata come la precedente. Vincolata	» 7 —
Id.	677644	Intestata come la precedente. Vincolata	» 10.50
Id.	713397	Intestata come la precedente. Vincolata	» 42 —
Id.	729283	Intestata come la precedente. Vincolata	» 38.50
Id.	747499	Intestata come la precedente. Vincolata	» 14 —
Id.	633416	Venerabile Confraternita del SS. Crocifisso in Marino (Roma).	» 10.50
Id.	663417	Intestata come la precedente. Vincolata	» 7 —
Id.	169365	Confraternita del SS. Sacramento in Marino (Roma) . . .	» 52.50
Id.	595567	Intestata come la precedente	» 17.50
Id.	380277	R. Commissario per la liquidazione dell'Asse Ecclesiastico di Roma in rappresentanza della Cappellania Silvestri, detta della Madonna di Ogni Bene in Marino (Roma) .	» 115.50

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	380278	Cappellania Silvestri in Marino (Roma). Vincolata . . .	L.	3.50
Id.	380280	Cappellania Celli nella Chiesa del SS. Crocifisso in Marino (Roma). Vincolata	»	3.50
Id.	752376	Confraternita della Carità ed Anime Sante del Purgatorio in Marino (Roma), Vincolata	»	7 —
Id.	194860	Confraternita del SS. Rosario in Marino (Roma)	»	80.50
Id.	256175	Intestata come la precedente	»	42 —
Id.	352626	Civico Ospedale di Tolfa (Roma). Vincolata	»	42 —
Id.	411445	Ospedale della Tolfa (Roma). Vincolata	»	3.50
Id.	433097	Confraternita della Misericordia ed Umiltà, ossia di S. Giovanni Decollato di Tolfa (Roma)	»	17.50
Id.	380279	Cappellania Silvestri in Marino (Roma). Vincolata	»	35 —
Id.	710896	Congregazione di Carità di Gazzo (Padova). Vincolata . . .	»	24.50
Id.	712899	Congregazione di Carità di Grantorto (Padova)	»	35 —
Consolidato 5 %	259847	Comune di Carmignano di Brenta (Padova)	»	115 —
Id.	13014 Polizza combattenti	Bussoti Francesco di Armido, domiciliato a Sassetta (Pisa) .	»	20 —
3.50 %	721733	Vitale Augusta fu Achille, moglie di Pacifico Schunnach o Sciunnach, dom. in Genova. Vincolata	»	497 —
Id.	648749	Gloria Amalia fu Carlo, moglie di Vassallo di Castiglione Federigo di Pio, dom. a Cuneo. Vincolata	»	283.50
Id.	674811	Gloria Amalia fu Carlo Stefano, moglie di Vassallo di Castiglione Federico, residente in Cuneo. Vincolata	»	1190 —
Consolidato 5 %	30753 Polizza combattenti	Cardillo Pasquale di Donato, dom a Bari	»	20 —

Roma, 31 marzo 1923.

Pel direttore generale: CAPUTO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 6 al 12 agosto 1923 è stata fissata in L. 443 rappresentanti L. 100 dazio nominale e L. 343 aggiunta cambio.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 8 giugno 1923.

	Media		Media
Parigi	137 98	Belgio	119 32
Londra	98 90	Olanda	8 40
Svizzera	385 35	Pesos oro	17 165
Spagna	—	Pesos carta	7 54
Berlino	0 0325	New York	21 40
Vienna	0 03	Oro	412 92
Praga	64 —		

Media dei consolidati negoziati a contanti

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 93
	3.50 % » (1902)	—
	3.00 % lordo	—
	5.00 % netto	88 37

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 4 agosto 1923.

	Media		Media
Parigi	133 81	Belgio	107 74
Londra	105 55	Olanda	9 08
Svizzera	412 28	Pesos oro	17 75
Spagna	325 50	Pesos carta	7 81
Berlino	0 002	New-York	23 064
Vienna	0 032	Oro	445 03
Praga	67 75		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 12
	3.50 % » (1902)	70 375
	3.00 % lordo	49 33
	5.00 % netto	86 90

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitorie.

Il giorno 1° corr. in Grantola e in Premana, provincia di Como, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 1° classe con orario limitato di giorno.

Roma, 3 agosto 1923.

Dario Peruzy, direttore. — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.